

Gennaio 2015

AGGIORNATO L'ELENCO UE DEI PRODOTTI A DUPLICE USO

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2014 ed è entrato in vigore il giorno successivo, 31 dicembre, il **Regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione**, che contiene una **versione aggiornata e consolidata dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009**. Come noto, l'Allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009 stabilisce l'elenco di controllo comune dei prodotti a duplice uso soggetti a controlli nell'Unione europea. L'elenco attua gli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, in particolare l'intesa di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il gruppo dei fornitori nucleari (GFN), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche (CWC). L'aggiornamento periodico delle liste di controllo dell'UE è necessario al fine di garantire che le stesse siano in sintonia con il progresso tecnologico e gli sviluppi commerciali e al fine di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza connesse a controlli obsoleti.

Il nuovo elenco contiene circa **400 modifiche al testo precedente** e riflette le crescenti preoccupazioni per la sicurezza legate all'uso di sistemi o apparecchiature di sorveglianza delle comunicazioni e strumenti informatici che potrebbero essere utilizzati in violazione dei diritti umani o a danno della sicurezza europea: ad esempio, vengono introdotti controlli su nuove categorie di beni come i software di intrusione ('*spyware*') e i sistemi e apparecchiature di sorveglianza delle comunicazioni su rete funzionante con protocollo Internet. Rispetto all'elenco precedente, sono stati inoltre cancellati alcuni prodotti e tecnologie che sono diventati facilmente reperibili sul mercato e che, non rappresentando un rischio per la sicurezza, non necessitano più di essere assoggettati a controlli.

Ricordiamo che i prodotti a duplice uso sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare. L'esportazione dei prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009, con una **destinazione esterna al territorio doganale dell'Unione europea**, è subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte della competente autorità amministrativa (in Italia, il Ministero dello Sviluppo Economico- MISE). In casi specifici, **l'esportazione di prodotti a duplice uso può essere assoggettata a ulteriori misure restrittive da parte dell'UE (sanzioni)**. Si veda, al riguardo, il vigente regime UE delle sanzioni contro l'Iran, che prevede un divieto assoluto di esportazione di prodotti a duplice uso verso quel paese.

L'esportazione di prodotti a duplice uso senza le necessarie autorizzazioni costituisce un reato ai sensi della vigente normativa italiana. In particolare, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, la violazione delle disposizioni in materia di operazioni di esportazione di beni a duplice uso è punita con la reclusione fino a sei anni, multe fino a 250.000 euro e la confisca dei beni oggetto delle operazioni. Costituisce inoltre reato (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico), punito a norma dell'art. 483 c.p. con la reclusione fino a 2 anni, l'eventuale falsa dichiarazione di libera esportazione, se in atto pubblico.



Per maggiori informazioni,
contattare:



Avv. Marco Padovan

mpadovan@studiopadovan.com



Avv. Marco Zinzani

mzinzani@studiopadovan.com

Studio Legale Padovan

Foro Buonaparte 54

20121 Milano

Tel.: +39 024814994

Fax: +39 0243981694

Seguici su

